

ORDINANZA N. 6/2025
Aeroporto Milano Malpensa

Il Direttore della Direzione Territoriale Milano

- VISTI** gli artt. 687, 692, 693, 698, 702, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327) e ss.mm.ii;
- VISTO** il Nuovo Codice della Strada (D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.), art. 6 comma 7, art. 12 e art. 14, in cui si stabilisce la competenza della circoscrizione aeroportuale dell'Enac a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico mediante Ordinanza;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., che definisce, in particolare all'art. 8, le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale della Direzione Territoriale in materia di circolazione stradale;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 9 "Regime dei Beni" della citata Convenzione, la società concessionaria SEA S.p.A. assume la veste di "Ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento;
- VISTA** l'Ordinanza 2/2025 "*Viabilità dell'area Land Side e dell'area a permanenza limitata (ZTC) del Terminal 1 e viabilità dell'area Land Side del Terminal 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa.*" della Direzione Territoriale Milano Malpensa dell'ENAC;
- TENUTO CONTO** che alla Società di gestione aeroportuale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
- RITENUTO** che in tale veste al Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., in qualità di concessionario totale, compete lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica orizzontale e verticale alle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre alla pianificazione dei relativi interventi anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- TENUTO CONTO** altresì che anche nei casi di variazioni temporanee alla viabilità, proposte dal Gestore Aeroportuale, è sempre prevista l'approvazione preventiva della Direzione Territoriale Milano dell'ENAC;

- CONSIDERATO** che alla Direzione Territoriale Milano dell'ENAC compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale che avrà l'onere di proporre all'ENAC le eventuali modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico, per le conseguenti valutazioni di competenza;
- CONSIDERATA** la nota del Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., prot. 9963 del 24/06/2025 (rif. prot. ENAC 89560 del 24/09/2025) con la quale sono stati comunicati alla Direzione Territoriale Malpensa dell'ENAC gli interventi infrastrutturali da eseguirsi nelle aree adiacenti l'Hotel *Sheraton* e la stazione ferroviaria del Terminal 1 nel periodo 23/06/2025 - 31/10/2025, con conseguente impatto sulla viabilità della predetta area;
- CONSIDERATE** le note prot. ENAC 156068 del 29/10/2025, 173474 del 28/11/2025 e 181903 del 15/12/2025 con le quali, su richiesta del Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., veniva prorogata la validità dell'Ordinanza 4/2025 sino al 18/12/2025, in virtù del protrarsi dei tempi relativi agli interventi in questione;
- VISTA** la nota del Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., prot. 19470 del 12/12/2025 (rif. prot. ENAC 181159 del 15/12/2025) con la quale sono stati comunicati alla Direzione Territoriale Milano dell'ENAC i successivi interventi infrastrutturali da eseguirsi nelle aree adiacenti l'Hotel *Sheraton* e la stazione ferroviaria del Terminal 1 nel periodo 19 dicembre 2025 – 15 gennaio 2026), con conseguente modifica dell'impatto sulla viabilità della predetta area.

ORDINA

Art. 1

Dal 19 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026, l'Ordinanza n. 2/2025 rimane in vigore in tutte le sue parti ad eccezione di quanto segue:

L'Allegato n. 1: "Malpensa Terminal 1 – Planimetria segnaletica piano Stazione ferroviaria", che costituisce parte integrante dall'Ordinanza n.2/2025 è sostituito dalla planimetria "Realizzazione area di sosta bus e riconfigurazione della viabilità' fronte Sheraton - Fase 3 + Fase 4" allegata, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Il Gestore Aeroportuale provvederà ad apporre idonea segnaletica verticale ed orizzontale atta a delimitare le aree di cantiere, oltre che a disciplinare opportunamente la circolazione veicolare nelle varie fasi di cantiere, riportate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.

Art. 3

Nel predetto periodo potrà essere temporaneamente sospeso l'utilizzo del sistema informatizzato PA ZTC di cui agli Art. 9 e 10 dell'Ordinanza n. 2/2025, nelle aree interessate

dall'intervento in questione, al fine di far fronte ad eventuali temporanee esigenze connesse allo svolgimento dei lavori e alla regolare circolazione.

Art. 4

Il Gestore Aeroportuale provvederà ad informare l'ENAC - Direzione Territoriale di Milano Malpensa - di ogni variazione al programma dei lavori di cui alla nota prot. SEA 19470 del 12/12/2025 con un preavviso minimo di 15 giorni, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 5

Il presente provvedimento entrerà in vigore il 19 dicembre 2025 e produrrà i suoi effetti sino al 15 gennaio 2026, termine previsto degli interventi in questione.

Art. 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I competenti comandi di Polizia Locale, nonché le Forze di Polizia, sono incaricati di far osservare le presenti disposizioni.

Art. 7

Con la presente è abrogata la precedente Ordinanza n. 4/2025 del Direttore della Direzione Territoriale Milano Malpensa dell'ENAC.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Malpensa,
data del protocollo

Il Direttore
Dott.ssa Monica Piccirillo
(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)